

In sintesi

La regola

Viene individuato come volontario chi svolge una delle sette mansioni sportive indicate dall'articolo 25 del decreto legislativo 36/2021 ma a titolo gratuito, in via spontanea e senza fini di lucro. L'attività di volontario è incompatibile con quella di lavoratore

Il dubbio e la risposta

Ci si è domandati se gli amministratori e i componenti degli organi sociali possano essere considerati volontari se non ricevono compensi. Secondo il Coni non lo sono se svolgono solo tali mansioni. Risposta positiva, invece, se svolgono ulteriore attività come vero e proprio volontario

Non è automaticamente volontario chi ricopre cariche sociali

Il chiarimento

Lo diventa se svolge ulteriori attività oltre a quelle istituzionali

Volontariato e cariche sociali: coincidenza possibile ma non obbligatoria. La conferma arriva con la nota del 1° febbraio inviata agli organismi sportivi dal Coni, a riscontro del chiarimento del ministro dello Sport in materia di volontariato sportivo e incompatibilità prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 36/2021.

La riforma ha introdotto una specifica disciplina per i volontari sportivi, consentendo ad Asd e Ssd, federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Coni, Cip e Sport e salute Spa di avvalersene nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. In

linea con quanto previsto nel Terzo settore, i volontari sono individui che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, gratuito e spontaneo senza alcun fine di lucro. Una definizione puntuale in cui, come precisato dal ministro del Lavoro e Politiche sociali, requisito caratterizzante è costituito dalla libera scelta, apporto personale, spontaneità e gratuità della prestazione volontaristica, che risponde esclusivamente a un vincolo di natura morale (nota ministeriale 4011/2022).

In questo senso si pone il tema su quali siano i soggetti da ricomprendere in quest'ambito. Vale a dire se nella categoria possano rientrare amministratori e componenti degli organi sociali, qualora svolgano a titolo gratuito le attività direttamente connesse alla carica elettiva.

Va tenuto conto che l'attività di presidente o consigliere difficilmente è paragonabile a quella spontanea svolta dal volontario in

senso stretto. Il primo aspetto da sottolineare è che il vincolo che lega il componente della carica sociale alla propria associazione è relativo non a una attività volontaristica, ma a un mandato elettivo conferito dall'assemblea dei soci a norma di statuto, che seppur svolto a titolo gratuito, presuppone precisi obblighi gestionali e amministrativi.

Il secondo aspetto, da considerare dirimente, è quello che riguarda le prestazioni rilevanti per la qualifica di volontario. Vale a dire, solo quelle rientranti nelle mansioni sportive ricomprese nell'articolo 25 del Dlgs 36/2021, sempreché svolte a titolo gratuito, in via spontanea e senza fini di lucro. Ove tali prestazioni siano svolte a titolo di volontariato fanno scattare il vincolo della incompatibilità con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sportivo e non, retribuito, con il proprio ente.

Un'incompatibilità che non trova applicazione, a dire del Coni, nel caso dei consiglieri degli enti che, per la sola attività legata alla carica sociale, non sono volontari sportivi ma soggetti che esercitano una funzione di gestione e rappresentanza del sodalizio sportivo quale mandato a titolo gratuito.

In sostanza i membri eletti dei consigli direttivi svolgono l'attività in forza di un mandato conferito in base alle funzioni loro attribuite dallo statuto sociale quali, ad esempio: la gestione amministrativa del sodalizio, la rappresentanza nei confronti dei terzi, la stipula dei contratti con fornitori e collaboratori sportivi, assumendo le responsabilità civili e penali derivanti dall'incarico ricoperto.

Diversa sarà la valutazione nel caso in cui un membro del consiglio direttivo, al di fuori delle proprie mansioni istituzionali, svolga anche attività di volontariato sportivo per il proprio sodalizio. Solo in tale caso potrà applicarsi l'ipotesi di incompatibilità.